



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI TRESCORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Per la data e il protocollo (vedasi segnatura)
Trescore Balneario

-Ai/le Docenti
dell'Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
-Al DSGA e al personale ATA

Oggetto: Informativa Obbligo di possesso e dovere di esibizione certificazione verde dal 1 settembre 2021 per il personale della scuola (la presente circolare è parte integrante del Protocollo Sicurezza as. 21-22) e obbligo di rispetto delle misure di prevenzione

In previsione dei primi impegni in presenza a scuola previsti per l'1 settembre 2021 (seguirà a breve circolare) si ritiene doveroso, per un regolare avvio dell'anno scolastico, avvisare tutto il personale della scuola in merito al cd. "green pass e/o certificazione verde":

1-La certificazione verde COVID-19" costituisce ulteriore misura determinante per la sicurezza.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" 10 per tutto il personale scolastico (vedasi anche Nota MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico." 1)

La norma definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- A. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- B. aver completato il ciclo vaccinale;
- C. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- D. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Si sottolinea che, pur con la certificazione verde, vi è l'obbligo di continuare a rispettare le misure di prevenzione del distanziamento, del corretto utilizzo delle mascherine, dell'igiene delle mani, nonché del rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto (il medesimo obbligo vale anche per chi in possesso di certificato di esenzione).

2-Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19"

Il controllo è in capo al dirigente scolastico che è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a suo obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio." Il controllo avverrà mediante l'applicazione finalizzata disponibile su apposita piattaforma interistituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

Allo stato attuale, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESCORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

contemperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15). Si invita pertanto a non far pervenire nessuna copia di certificazione verde via mail.

3-La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata.

“La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione” (in sintesi oltre alla sospensione di cui al punto 4, vi sarà anche un pagamento di una somma in denaro)”.

4-Conseguenze sul rapporto di lavoro del mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”:

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come **“assenza ingiustificata”** e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato” (anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Si sarà riammessi in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

5-Eventuale certificato di esenzione

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche (la circolare è disponibile al seguente link

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

Sicura di poter contare sulla massima collaborazione e sul senso di responsabilità di tutto il personale quale membro di una comunità educante, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.^{SSA} RAFFAELLA CHIODINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa. L'originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all'intestazione.